

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 5.3.2001 n.4/R - Provvedimenti di concessione preferenziale per la derivazione d'acqua.

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 534-34070 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Agricolo Muragliata - P.IVA 02671300016 con sede legale in Poirino, Cascina Muragliata, 83 (codice utenza TO10000), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 47-2975 del 25.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo San Bernardo - P.IVA 03888770017 con sede legale in Poirino, Cascina San Bernardo, 34 (codice utenza TO10006), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 669-44847 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a F.lli Gonella s.s. - P.IVA 00607810058 con sede legale in Cellarengo, Borgo Menabo', 32 (codice utenza TO10010), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 657-44406 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Tuninetti Paolo e Giovanni s.s. - P.IVA 02168980015 con sede legale in Poirino, Cascina Malvira', 11 Ter (codice utenza TO10012), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 655-44400 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Tamagnone Giovanni e Gerolamo s.s. - P.IVA 06230060011 con sede legale in Poirino, Borgata Stuerda, 2 (codice utenza TO10013), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 652-44388 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rabbia Livio - P.IVA 07429870012 con sede legale in Pralormo, Regione Roncaglia, 2 (codice utenza TO10016), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 780-47643 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Vassallo Domenico - P.IVA 05388740010 con sede legale in Santena, Via Asti, 95 (codice utenza TO10034), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Santena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 704-45844 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Azienda Agricola Romano Gian Felice - P.IVA 02611780012 con sede legale in Santena, Via Vercelli, 19 - Tetti Giro (codice utenza TO10047), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Santena per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 670-44850 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sandrone Elio - P.IVA 0848844010 con sede legale in Vinovo, Via Sestriere, 154 (codice utenza TO10068), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 666-44837 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Burzio Michele - P.IVA 07421010013 con sede legale in Poirino, Via Del Vaschetto, 100 (codice utenza TO10086), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 705-45846 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Consorzio Irriguo Bongiovanni - C.F. 85005150017 con sede legale in Volvera, Cascina Abate Caire (codice utenza TO10309), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Volvera per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 769-47296 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Francia Mario - C.F. FRNMRA33B14G674X con sede legale in Pinerolo, Via Maestra, 143 (codice utenza TO10319), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 152-9132 del 1.3.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Odetto Caterina Alda - C.F. DTTCRN65H67G674E con sede legale in Vigone, Via Pratorinaldo, 12/1 (codice utenza TO10324), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Scalenghe per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 50-2980 del 25.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Destefanis Angelo - P.IVA 05448420017 con sede legale in Piossasco, Regione Palazzina, 1 (codice utenza TO10354), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Piossasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis..)

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 671-44853 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bertinetto Remo - C.F. BRTRME34D26C404V con sede legale in Vigone, Via Virle, 39 (codice utenza TO10384), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 153-9137 del 1.3.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Bertello Filippo - P.IVA 07028850019 con sede legale in Vigone, Via Pratorinaldo, 12 (codice utenza TO10450), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda(...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 46-2974 del 25.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Valla Francesco - P.IVA 02615200017 con sede legale in Castagnole Piemonte, Via Alfieri, 7 (codice utenza TO10466), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (...omissis...). L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 770-47297 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Chicco Matteo - P.IVA 07432630015 con sede legale in Castagnole Piemonte, Frazione Ortana, 4 (codice utenza TO10470), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Castagnole Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 706-45847 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Dassano Maddalena - P.IVA 04214440010 con sede legale in Pralormo, Via Piave, 10 (codice utenza TO10505), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 707-45848 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Crivello Michele - P.IVA 05872310015 con sede legale in Villastellone, Via Poirino, 5 (codice utenza TO10540), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Villastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...)

.

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 771-47298 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Armand Enzo - C.F. RMNNZE66R04G674Z con sede legale in Pinerolo, Via Pescaretto, 34 (codice utenza TO10606), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 779-47644 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Strobbia Domenico - P.IVA 0667677016 con sede legale in Vigone, Via Fontanette, 7 (codice utenza TO10619), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 49-2978 del 25.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla ditta Cavallero Antonio - P.IVA 06623490015 con sede legale in Carmagnola, Via Cavalleri, 6 (codice utenza TO10635), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 98-5814 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Cavallero Aldo - P.IVA 05820240017 con sede legale in Carmagnola, Via Montecucco, 4 (codice utenza TO10636), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 658-44410 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo San Bernardo - P.IVA 94530270019 con sede legale in Buriasco, Frazione Rivasecca, 21 (codice utenza TO10726), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Buriasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 154-9140 del 1.3.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Villa Giovanni - P.IVA 03612430011 con sede legale in Villastellone, Via Alloatti, 17 (codice utenza TO10750), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Villastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...).L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 665-44836 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Cave Moncalieri S.r.l. - P.IVA 00844320010 con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, 76 (codice utenza TO10755), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 773-47301 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gaido Pietro - C.F. GDAPRI55R05B791M con sede legale in Carmagnola, Piazza Antica Abazia, 9 (codice utenza TO10759), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 708-45849 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, in forma precaria per quanto attiene il prelievo di acqua a mezzo dell'opera di presa avente codice identificativo univoco TO-P-01495, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gandiglio Giovanni - P.IVA 02633530015 con sede legale in Moncalieri, Strada Genova, 295 (codice utenza TO10768), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda e superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 99-5816 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Tuninetti Pietro - P.IVA 07425080012 con sede legale in Carmagnola, Via Poirino, 315 (codice utenza TO10791), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 51-2983 del 25.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sapino Gianfranco - C.F. SPNGFR53A03L219P con sede legale in Carmagnola, Via Fumeri, 63 (codice utenza TO10797), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda(...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 672-44854 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tuninetti Andrea - C.F. TNNNDR26D23B791I con sede legale in Carmagnola, Via Molinasso, 27 (codice utenza TO10808), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 784-47635 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ghirardo Giampiero - C.F. GHRGPR59R15B791X con sede legale in Carmagnola, Via Mario Abrate, 7 (codice utenza TO10816), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 5 pozzi in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 48-2977 del 25.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gerbino Gabriele - C.F. GRBGRL29T06B791X con sede legale in Carmagnola, Via San Cristoforo, 16 (codice utenza TO10819), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 20-997 del 18.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola Gambino Guido - P.IVA 03151100017 con sede legale in Poirino, Cascina Rubina, 32 (codice utenza TO10853), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Porino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 525-34055 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gambino Giovanni - P.IVA 07428160019 con sede legale in Poirino, Cascina San Martino, 21 (codice utenza TO10854), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 19-996 del 18.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bo Margherita - C.F. BOXMGH40L55M122T con sede legale in Volpiano, Via San Benigno, 123 (codice utenza TO10867), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Leinì per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 155-9141 del 1.3.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Toscana Giuseppe - C.F. TSCGPP29B20H890K con sede legale in San Giorgio Canavese, Corso Duca (codice utenza TO10918), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Lusigliè per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda(...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 100-5817 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Bauducco Matteo - P.IVA 07202840018 con sede legale in Carmagnola, Via Richiardo, 6 (codice utenza TO10936), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 709-45850 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baravalle Giacomo - P.IVA 02619010016 con sede legale in Pralormo, Regione Cavallo, 6 (codice utenza TO10938), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 101-5818 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ceresole Maria Luisa - C.F. CRSMLS51D50F335T con sede legale in Moncalieri, Strada Maiole, 10/8 (codice utenza TO10976), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 662-44825 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tosco Tommaso - P.IVA 02595760014 con sede legale in Moncalieri, Borgata Bauducchi, 11 (codice utenza TO10980), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissi...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 654-44398 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Villata Pietro - P.IVA 04042440018 con sede legale in Moncalieri, Strada Visone, 15 (codice utenza TO10985), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 102-5821 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Ferrero Francesco - P.IVA 05717660012 con sede legale in Moncalieri, Strada Sant'Anselmo, 14 (codice utenza TO10999), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 663-44830 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) di prendere atto della domanda datata 12.7.2005 di Asti Piero Battista, citata in premessa, on sede legale in Volvera, Via Airasca n. 84, P.IVA 05928430015, il quale subentra nella titolarità della autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione rilasciata ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R con D.D. n. 536-263665 del 30.11.2001 alla Sig.ra Asti Maria (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Asti Piero Battista la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo (corrispondente all'uso agricolo di cui alla tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) per irrigare complessivi 28,8 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Volvera, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-02826, TO-P-02827, TO-P-02828 (codice utenza TO11011); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 728-47051 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Ditta Panero Ernesto - P.IVA 05730730016 con sede legale in Pralormo, Cascina Gariassa, 36 (codice utenza TO11014), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 737-47060 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Villa Giovanna - C.F. VLLGNN31M66B791I con sede legale in Carmagnola, Via del Porto, 49 (codice utenza TO11023), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 738-47066 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Baudino Adriano - C.F. BDNDRN64R19G674D con sede legale in Macello, Via Buriasco, 2 (codice utenza TO11032), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 527-34057 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bonansone Giuseppe - C.F. BNNGPP44P18C404J con sede legale in Cavour, Via Macello, 46 (codice utenza TO11048), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cavour per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 259-14550 del 12.4.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Bosio F.lli & C. s.s. - P.IVA 01814770010 con sede legale in Carmagnola, Via Molinasso, 17 (codice utenza TO11080), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 529-34062 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Martino Giancarlo - C.F. MRTGCR52C21D202I con sede legale in Cumiana, Strada Caseggi, 1 (codice utenza TO11087), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piscina per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 664-44833 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Brussino Giuseppe - P.IVA 02593170018 con sede legale in Piobesi Torinese, Via Cernaia, 9 (codice utenza TO11167), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Piobesi Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 778-47645 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cumino Carlo - P.IVA 07301030016 con sede legale in Chieri, Strada Cambiano, 125 (codice utenza TO11174), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 772-47299 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Avataneo Giuseppe - C.F. VTNGPP26L31G777I con sede legale in Poirino, Cascina Cantarana, 4 (codice utenza TO11193), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 653-444396 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) di prendere atto della domanda datata 22.2.2007, citata in premessa, del Comune di Mompantero con sede legale in Mompantero, Piazza Giulio Bolaffi n. 1, P.IVA 01919130011, e conseguentemente di accorpate le utenze identificate con i Codici TO11217, TO11218 e TO11219 nell'unico Codice Utenza TO11217, ritenendosi annullati i codici utenza TO11218 e TO11219; 2) fatti salvi i diritti dei terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Mompantero la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, per irrigare complessivi 1,3 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa (...omissis...) aventi i codici univoci TO-S-00041, TO-S-00042 e TO-S-00043 (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 710-45853 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Lipofood s.r.l. - P.IVA 08700890018 con sede legale in Torino, Strada del Francese, 116 (codice utenza TO11238), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 667-44841 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Lipitalia 2000 s.p.a. - P.IVA 07807170019 con sede legale in Rosta, Strada Com.Le Di Rivoli, 2 Int., 4 (codice utenza TO11240), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Rosta per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 103-5825 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla IRIDE Energia S.p.a. - P.IVA 09357630012 con sede legale in Torino, C.so Svizzera, 95 (codice utenza TO11244), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 727-47049 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Musso Calcestruzzi s.r.l. - P.IVA 00659540017 con sede legale in Chieri, Strada Fontaneto, 77 (codice utenza TO11250), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso preparazione calcestruzzi premescolati corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 739-47067 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Flexider s.r.l. - P.IVA 08469160017 con sede legale in Torino, Corso Romania, 501/24 (codice utenza TO11268), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Settimo Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 777-47647 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Consorzio Parco Industriale di Chivasso (P.I.CHI.) - P.IVA 07350480013 con sede legale in Chivasso, Via Caluso n. 50, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso industriale e antincendio (corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) secondo quanto di seguito indicato: - TO-P-02932: Comune di Comune di Chivasso, Foglio n. 48, Particella n. 231, portata massima l/s 34 cui corrisponde un volume medio annuo pari a mc 350.000 ad uso raffreddamento compressori ed antincendio (produzione beni e servizi e civile); - TO-P-02933: Comune di Chivasso, Foglio n. 48, Particella n. 119/13, portata massima l/s 45 cui corrisponde un volume medio annuo pari a mc 567.650 ad uso industriale di processo ed antincendio (produzione beni e servizi e civile); - TO-P-02934: Comune di Chivasso, Foglio n. 56, Particella n. 13B, portata massima derivabile l/s 111 cui corrisponde un volume medio annuo pari a mc 350.000 ad uso industriale (produzione beni e servizi); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...) "-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 740-47119 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla C.S.L. s.p.a. - P.IVA 00482240017 con sede legale in La Loggia, Via Finale Ligure, 7 (codice utenza TO11283), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di La Loggia per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 104-5829 del 11.2.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Unicalcestruzzi S.p.a. - P.IVA 07261250018 con sede legale in Casale Monferrato, Via Luigi Buzzi, 6 (codice utenza TO11296), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 656-44404 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Caseificio Pugliese F.lli Radicci s.p.a. - P.IVA 04443400017 con sede legale in Lauriano, Via Elia, 10 (codice utenza TO11303), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale alimentare corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Lauriano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 711-45855 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Saluzzo Domenica - C.F. SLZDNC36L51C048P con sede legale in Cumiana, Strada Luisetti, 26 (codice utenza TO11410), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Cumiana per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 736-47063 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Sandri Francesco - P.IVA 06452770016 con sede legale in Trofarello, Via Piave, 57 (codice utenza TO11417), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 787-47632 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gariglio Elio - C.F. GRGLRT60S01B777Y con sede legale in Carmagnola, Via Molinasso, 21 (codice utenza TO11517), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 668-44844 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Capello Giovanni - P.IVA 02617080017 con sede legale in Carignano, Via Tetti Brussi, 2 (codice utenza TO11579), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, è possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - è fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 729-47052 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, per quanto attiene il prelievo di acqua a mezzo dell'opera di presa avente codice identificativo univoco TO-P-00356, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gilli Emilio - P.IVA 04439110018 con sede legale in Carignano, Cascina Tetti Buniatti, 37 (codice utenza TO11602), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda e superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 258-14546 del 12.4.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Nicola Antonio (codice utenza TO11604), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 18-995 del 18.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Gasca Stefania - C.F. GSCSFN85S45L219R con sede legale in Macello, Regione Boschi, 11 (codice utenza TO11666), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Macello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 764-47285 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Audero Angelo - P.IVA 02621100011 con sede legale in Piscina, Via S. Michele, 9 (codice utenza TO11682), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Pinerolo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 673-44858 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Nicola Stefania - P.IVA 08409660019 con sede legale in Carmagnola, Strada San Pietro, 6 Bis (codice utenza TO11716), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 22-999 del 18.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Comune di Mercenasco - P.IVA 03648910010 con sede legale in Mercenasco, Piazza Martiri della Liberta', 4 (codice utenza TO11747), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 3 fontanili nei Comuni di Mercenasco e Scarmagno per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) . Ai sensi della Delib. Min. LL.PP. del 4.2.1977, si rammenta che la falda sotterranea non potrà essere utilizzata per l'irrigazione di prodotti da mangiare crudi, se posizionata a valle rispetto ad un sistema di smaltimento di reflui civili negli strati superficiali del sottosuolo, a meno di accertamenti microbiologici e chimici, caso per caso, da parte della Autorità Sanitaria competente, secondo la normativa vigente e i protocolli dell'ASL. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 786-47633 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Toscano Giuseppe - C.F. TSCGPP56B12I490J con sede legale in Scalenghe, Regione Passalacqua, 4 (codice utenza TO11783), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo ed antibrina corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Scalenghe per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 768-47295 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. La Cerea di Panero Ermanno, Massimo e Valerio - P.IVA 07144750010 con sede legale in Pralormo, Regione Roncaglia, 3 (codice utenza TO11826), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 660-44414 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Autoclima S.p.a. - P.IVA 04453960017 con sede legale in Cambiano, Via Cavalieri di Vittorio Veneto, 15 (codice utenza TO11870), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso igienico corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 741-47123 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Rivoira s.p.a. - P.IVA 08675600152 con sede legale in Chivasso, Strada Torino, 134/136 (codice utenza TO13243), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione di beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Chivasso per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 785-47634 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Grangarage S.r.l. - P.IVA 06553000016 con sede legale in Torino, Via Perrone, 3 (codice utenza TO11879), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 260-14553 del 12.4.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Plastic Components and Modules Automotive s.p.a. - P.IVA 06736870012 con sede legale in Grugliasco, Via Rivalta, 30 (codice utenza TO13256), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso potabile, igienico sanitario, antincendio e industriale di raffreddamento corrispondente all'uso potabile, civile, produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di San Benigno Canavese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati PTA (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 765-47288 del 10.8.2039: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Primula Società Cooperativa Agricola - P.IVA 02099340016 con sede legale in Airasca, Via Vigone, 87 (codice utenza TO13290), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso zootecnico e irriguo corrispondenti all'uso zootecnico e agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Airasca per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissi...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 533-34068 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Ditta Rattalino Guido - P.IVA 07108180014 con sede legale in Chieri, Strada Fontaneto, 180 (codice utenza TO12129), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...). L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 766-47290 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Az. Agr. Burzio Giuseppe - P.IVA 05753360014 con sede legale in Chieri, Via Roma, 13 (codice utenza TO12141), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 712-45857 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Fasano Giuseppe e Massimo - P.IVA 06250440010 con sede legale in Chieri, Via Conte Rossi di Montelera, 132 (codice utenza TO12147), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Chieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 531-34066 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Tintoria di Caselle S.r.l. - P.IVA 06543620014 con sede legale in Caselle Torinese, Via Filatoio, 35 (codice utenza TO12173), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Caselle Torinese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (...omissis...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (...omissis...)" -Disciplinare di concessione: "(...omissis...) ART. 7 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (...omissis...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 659-44411 del 26.11.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Officine di Lombardore s.p.a. - P.IVA 00489030015 con sede legale in Lombardore, Via Volpiano, 2 (codice utenza TO12319), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Lombardore per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 767-47293 del 21.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria per quanto attiene il prelievo dal pozzo avente codice identificativo univoco TO-P-05002, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Turletti Marisa - P.IVA 08440940016 con sede legale in Carmagnola, Via Cavour, 2 (codice utenza TO12401), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale e profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Volvera per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 788-47630 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire al Consorzio Parco Industriale di Chivasso (P.I.CHI.) - P.IVA 07350480013 con sede legale in Chivasso, Via Caluso n. 50, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso industriale e antincendio (corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui alla Tabella F del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R) secondo quanto di seguito indicato: - TO-P-02932: Comune di Comune di Chivasso, Foglio n. 48, Particella n. 231, portata massima l/s 34 cui corrisponde un volume medio annuo pari a mc 350.000 ad uso raffreddamento compressori ed antincendio (produzione beni e servizi e civile); - TO-P-02933: Comune di Chivasso, Foglio n. 48, Particella n. 119/13, portata massima l/s 45 cui corrisponde un volume medio annuo pari a mc 567.650 ad uso industriale di processo ed antincendio (produzione beni e servizi e civile); - TO-P-02934: Comune di Chivasso, Foglio n. 56, Particella n. 13B, portata massima derivabile l/s 111 cui corrisponde un volume medio annuo pari a mc 350.000 ad uso industriale (produzione beni e servizi); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione; - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...)".

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 776-47631 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Bulloneria Barge S.p.a. - P.IVA 02620440012 con sede legale in Borgaro Torinese, Via Emilia, 3 (codice utenza TO13353), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo, igienico sanitario, irrigazione aree verdi aziendali e antincendio corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 742-47125 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Consorzio Irriguo Poche - P.IVA 90000490012 con sede legale in Cambiano, Via San Vincenzo, 10 (codice utenza TO12694), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Cambiano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 735-47062 del 17/12/2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Centro Ricerche Fiat s.c.p.a. - P.IVA 07084560015 con sede legale in Orbassano, Strada Torino, 50 (codice utenza TO13379), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento, antincendio e irrigazione aree verdi aziendali corrispondenti all'uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Orbassano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...).L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 743-47127 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Luxottica S.r.l. - P.IVA 00064820251 con sede legale in Agordo, Via Valcozzena, 10 (codice utenza TO13400), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso antincendio e irrigazione aree verdi aziendali corrispondenti all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Lauriano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 732-47059 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Damonte Camillo - C.F. DMNCLL37L03G777Y con sede legale in Chieri, Via Martini E Rossi, 84 (codice utenza TO12824), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso zootecnico, da n. 1 pozzo in Comune di Pralormo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrá interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltá di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ció possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualitá ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 674-44860 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Cauda Livio - P.IVA 05449790012 con sede legale in Poirino, Cascina Cantavenna, 10 (codice utenza TO12854), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Poirino per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 783-47636 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Magra Ezio la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, per irrigare complessivi 8,74 ha di terreno, a mezzo delle opere di presa, ubicate in Comune di Villafranca Piemonte, descritte in premessa ed aventi i codici univoci TO-P-04840 e TO-P-04841 (codice utenza TO12979); (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 730-47054 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire in forma precaria, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Tecniomnia s.c.p.a. - P.IVA 00511320012 con sede legale in Torino, Corso Galileo Ferraris, 146 (codice utenza TO13447), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda profonda ad uso industriale di processo e antincendio corrispondenti all'uso produzione di beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Trofarello per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 734-47061 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Girot s.a.s. - P.IVA 00527890016 con sede legale in Forno Canavese, Regione Moie (codice utenza TO13476), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso industriale di raffreddamento e igienico sanitario corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Forno Canavese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)"

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 261-14554 del 12.4.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Pido' Liliana Giuseppina - C.F. PDILNG26P53L219W con sede legale in Torino, Via Saccarelli, 31 (codice utenza TO13561), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico sanitario e antincendio corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carmagnola per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 790-47762 del 23/12/2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Az. Agr. Donalisio F.lli e Figlio s.s. - P.IVA 02158430013 con sede legale in Orbassano, Strada Pendina, 44 (codice utenza TO13644), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo e zootecnico corrispondenti all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 3 pozzi in Comune di Orbassano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 782-47637 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Torretta Battista - P.IVA 04077150011 con sede legale in Santena, Via Garibaldi, 106 (codice utenza TO13732), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Santena e Villastellone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 731-47058 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Nigra Industria Laterizi s.r.l. - P.IVA 0499210011 con sede legale in Torino, Corso Francia, 33 (codice utenza TO13790), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Torrazza Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 744-47129 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire , ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Consorzio Irriguo Inverso Rolandi - C.F. 94538830012 con sede legale in Torre Pellice, Via Inverso Rolandi, 45 (codice utenza TO13838), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 sorgenti in Comune di Torre Pellice per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)"

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 532-34067 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Dolza Giovanni - C.F. DLZGNN36C27L219Z con sede legale in Torino, Via Monte Corno, 29 (codice utenza TO13857), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Vinovo per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 528-34058 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Getti Speciali s.r.l. - P.IVA 036367380969 con sede legale in Torino, Strada del Drosso, 145 (codice utenza TO13928), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di processo e antincendio corrispondenti all'uso produzione beni e servizi e civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Beinasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.

(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 781-47638 del 23.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 3) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Buffo Vera Caterina, la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 3 sorgenti in Comune di Valperga e Prascorsano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"
- Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autoritá concedente si riserva comunque la facoltá di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 262-14555 del 12.4.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Aseglio Gianinet Dario - C.F. SGLDRA55A08E518E con sede legale in Leini', Via San Francesco Al Campo, 240 (codice utenza TO14246), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Leini' per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda (...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 745-47133 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla C.V.A. S.p.a. - P.IVA 01013130073 con sede legale in Chatillon, Via Stazione, 31 (codice utenza TO14282), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso industriale di raffreddamento corrispondente all'uso produzione beni e servizi di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Quincinetto per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 723-47037 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Dana Borga Chiara - P.IVA 08944720013 con sede legale in Bibiana, Via Cacherano, 5 (codice utenza TO14335), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Bibiana per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 21-998 del 18.1.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Favro Luca - C.F. FVRLCU39H26L219K con sede legale in Bussoleno, Via Traforo, 70 (codice utenza TO14353), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso abbeveraggio bestiame e irriguo corrispondenti all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 sorgente in Comune di Exilles per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) . Ai sensi del D.P.G.R. 17.7.2007 n. 8/R l'esercizio della derivazione è consentito anche in deroga al rilascio del Deflusso Minimo Vitale. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 530-34064 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA (...omissis...) 2) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Avataneo Pierantonio - P.IVA 04091650012 con sede legale in Carignano, Regione Tetti Faule, 49 (codice utenza TO14425), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso zootecnico e irriguo corrispondenti all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Carignano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 713-45858 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Francese Enrica - C.F. FRNNRC71L51G087C con sede legale in Orbassano, Strada Ravetto, 7 (codice utenza TO14450), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 2 pozzi in Comune di Orbassano per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. (...omissis...)L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 703-45840 del 9.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Elia Giuseppe - C.F. LEIGPP44C11G691W con sede legale in Piossasco, Regione Milone, 2 (codice utenza TO14463), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 N. 15/R , da n. 1 pozzo in Comune di Piossasco per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda(...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 733-47060 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chiappero Stefano - C.F. CHPSFN53D13L898S con sede legale in Vigone, Via S. Maria, 16 e Chiappero Giuseppe C.F. CHPGPP37P18L898E, con sede legale in Vigone, Via S. Maria, 16 (codice utenza TO14487), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 4 pozzi in Comune di Vigone e Villafranca Piemonte per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrá sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 526-34056 del 15.9.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, a Chiado' Piat Giovanni - C.F. CHDGNN52S03I024I con sede legale in San Maurizio Canavese, Strada Prov. Malangero, 56 (codice utenza TO14614), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 3 pozzi in Comune di San Maurizio Canavese per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 675-44862 del 1.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, al Centro Recupero Ecologico s.r.l. - P.IVA 10118150019 con sede legale in Moncalieri, Corso Savona, S.P. 393 Km 7,650 (codice utenza TO14639), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso igienico corrispondente all'uso civile di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 1 pozzo in Comune di Moncalieri per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda(...omissis...). L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque(...omissis...).

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 724-47043 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di Utenti rappresentata da Gelato Martina - C.F. GLTMTN52S51G465P con sede legale in Perrero, Borgata Villasecca Sup, 10 (codice utenza TO14728), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea ad uso irriguo e abbeveraggio bestiame corrispondenti all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R , da n. 1 sorgente in Comune di Perrero per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) .L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. (... omissis ...)"

PROVINCIA DI TORINO - SERVIZIO GESTIONE RISORSE IDRICHE

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 2 del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 725-47044 del 17.12.2010: "Il Dirigente (... omissis ...) DETERMINA 1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Azienda Agricola "La Torre" di San Martino Mario - P.IVA 09026190018 con sede legale in Vigone, Via Prato Rinaldo, 14 (codice utenza TO15108), la concessione preferenziale di derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo corrispondente all'uso agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R, da n. 2 pozzi in Comune di Vigone per le quantità definite nel disciplinare di concessione; (... omissis ...) Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, é possibile impugnare il presente provvedimento innanzi al Tribunale regionale delle acque o al Tribunale superiore delle acque secondo le rispettive competenze (... omissis ...)"

-Disciplinare di concessione: "(... omissis ...) ART. 6 CONDIZIONI PARTICOLARI. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne la Provincia da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso é tenuto a consentire l'accesso da parte del personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure. (... omissis ...) La concessione é accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti specifiche prescrizioni: - l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza la Provincia si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione - é fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali; - é fatto obbligo al titolare della concessione di non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che la Pubblica Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda.(...omissis...) L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque.(...omissis...).